

Approvata la nuova Legge lombarda per la competitività

5 Marzo 2014

È stata pubblicata sul Supplemento del BURL n. 8, del 20 febbraio 2014, la Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, recante *“Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”*. La norma abroga la precedente Legge regionale in materia – segnatamente la L.R. n. 1/2007 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) – conservandone, in continuità, i principi e le finalità. Si osserva all'articolo 1 l'accoglimento della richiesta dell'Associazione di introdurre i principi della libera iniziativa economica, della responsabilità, della sussidiarietà e della fiducia, in coerenza coi principi dello *“Small Business Act”* europeo, nonché della **valorizzazione delle imprese locali** e della promozione dell'internazionalizzazione.

Le potenzialità innovative del provvedimento possono essere ritrovate a partire dall'articolo 2, grazie all'introduzione dei seguenti strumenti:

1. **ACCORDI PER LA COMPETITIVITÀ**: accordi negoziali tra tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzati all'abbattimento di tutti gli oneri burocratici conseguenti all'avvio o all'ampliamento di una attività di impresa, alla riduzione del carico fiscale, alla contestuale valutazione (in via preventiva) degli interessi pubblici e privati, alla concentrazione di agevolazioni e contributi. Si sottolinea, a tal proposito, l'accoglimento di una proposta dell'Associazione con riferimento **all'estensione della possibilità di avvalersi di tale strumento negoziale agli interventi di recupero delle aree dismesse, degradate o sottoutilizzate**, alla valorizzazione di ambiti strategici, alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e realizzazione di insediamenti integrati, ispirati a logiche di sostenibilità ambientale e innovazione. Gli accordi saranno approvati con delibera di Giunta regionale, previa adozione dei relativi criteri;
2. **RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE**: progressiva riduzione del carico fiscale per le piccole e medie imprese, anche attraverso risorse derivanti dal recupero dell'evasione fiscale e mediante **accordi con gli enti locali per l'abbattimento di oneri amministrativi e imposte locali**;
3. **ACCESSO AL CREDITO E FINANZIAMENTI**: **potenziamento degli interventi di garanzia per le imprese**, tramite l'ottimizzazione della filiera delle garanzie e la patrimonializzazione e la riorganizzazione del sistema regionale dei Confidi; differenziazione degli interventi per micro, piccole e medie imprese e grandi imprese (ad esempio, minibond, fondi di investimento in capitale di rischio), promuovendo modelli sperimentali alternativi di finanziamento.

A livello di attuazione della Legge (articolo 3), è stato accolto il suggerimento di rafforzare il coordinamento con organizzazioni imprenditoriali, università e mondo della ricerca, con un ruolo centrale della bilateralità, per promuovere la ripresa occupazionale e l'innovazione delle imprese. Viene inoltre promossa la **responsabilità sociale delle imprese** quale fattore di differenziazione sul mercato. Positiva anche la creazione di un **comitato congiunto** tra il sistema degli Enti regionali e il sistema camerale, volto all'individuazione di misure di supporto all'attrattività dei territori e agli investimenti, e di un sistema conoscitivo che, appoggiandosi al SIT (Sistema Integrato Territoriale), favorisca l'individuazione delle proposte localizzative maggiormente attrattive, in raccordo con le strategie urbanistiche e pianificatorie locali, provinciali e di area vasta, con la possibilità di promuovere **programmi di sviluppo della competitività**. La Legge istituisce, inoltre, il riconoscimento del cosiddetto *“Made in Lombardia”*, finalizzato alla certificazione della provenienza del prodotto da attribuirsi secondo i requisiti definiti dalla Giunta. Relativamente al **supporto**

preventivo fornito da ARPA agli interventi di trasformazione del territorio, esso è stato limitato esclusivamente all'insediamento di nuovi impianti produttivi o all'ampliamento di quelli esistenti: a tale proposito, si è auspicato che tale ruolo di supporto venisse esteso anche ad altre tipologie di interventi, quelli edilizi - assolutamente strategiche per le ricadute occupazionali che determinano e per gli effetti che generano sul territorio, in termini di attrattività degli investimenti e di competitività urbana - indipendentemente dalla destinazione finale degli edifici; questa richiesta tuttavia non è stata accolta.

Al successivo articolo 4, si ipotizza la sperimentazione della **moneta complementare** tramite un sistema elettronico di compensazione multilaterale. All'articolo 5, invece, si riconosce il ruolo decisivo delle aggregazioni di imprese, introducendo anche il concetto dei **cluster tecnologici**. In tema di aggregazioni, la Regione intende, inoltre, promuovere la costituzione di fondi di investimento in capitale di rischio e altri specifici strumenti finanziari finalizzati a sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese aderenti, nonché le iniziative che favoriscono le condizioni per l'accesso ad agevolazioni e incentivi tributari e contributivi anche di livello nazionale e comunitario.

Relativamente alle misure di semplificazione (articolo 6), si introduce la possibilità, per l'avvio di nuove attività d'impresa, di un'unica dichiarazione in via telematica (**comunicazione unica regionale**) al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). L'onere di conservazione della documentazione in questa prima fase attuativa resta in capo al dichiarante, presso l'unità locale; in una fase successiva, la documentazione sarà conservata nel **Fascicolo elettronico d'impresa**, presso la relativa camera di commercio. Tale fascicolo ha la funzione di raccogliere in un unico punto tutte le informazioni, i documenti e gli atti concernenti la vita dell'impresa. Ogni Amministrazione, comprese quelle preposte ai controlli, non potrà richiedere all'impresa documenti, autorizzazioni, atti e certificazioni che sono depositati presso il fascicolo elettronico e sono telematicamente consultabili.

All'articolo 7, vengono definiti i criteri per la **razionalizzazione del sistema degli SUAP**, in stretto raccordo con il Registro delle imprese, promuovendo l'**interoperabilità** tra i sistemi informativi, in un'ottica di amministrazione unica. Pur condividendo l'intento del legislatore regionale di **snellire le procedure**, introducendo una nuova modalità che sostituisca gli attuali procedimenti amministrativi si rileva, tuttavia, come anche in questo caso **si sia deciso di circoscrivere ai soli edifici funzionali alle attività economiche l'ambito di applicazione del dispositivo** (sono infatti esclusi gli interventi edilizi di cui agli articoli 38 e 42 - DIA e permesso di costruire - della Legge Regionale 12/2005 che non siano riconducibili, anche in questo caso, alla realizzazione di insediamenti produttivi). Si valuta positivamente, invece, l'introduzione della **conferenza di servizi telematica**: la valutazione degli interessi pubblici complessi connessi al rilascio di autorizzazioni e permessi avviene in sede di Conferenza di servizi, da espletarsi in una sola seduta e in via telematica. Ciascuna Amministrazione rilascia il proprio parere contestualmente ed esclusivamente in via telematica.

L'articolo 8 vede l'istituzione del **Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese** (rappresentato dal direttore generale pro-tempore della D.G. Attività produttive, Ricerca e Innovazione) con finalità di monitoraggio sullo stato di attuazione dei principi e degli strumenti introdotti dalla presente norma.

Il **Sistema integrato dei controlli** di cui all'articolo 9, da ultimo, prevede che l'attività di verifica e controllo da parte degli Organi competenti non possa sospendere l'attività di impresa e, anche qualora siano riscontrate difformità tali da non determinare gravi pericoli per la popolazione, l'ambiente e l'ordine pubblico, debba essere concessa all'impresa una finestra temporale per sanare i vizi rilevati.

Con riferimento alla **promozione di iniziative sperimentali** quali gli accordi per la competitività, di

cui all'articolo 2, e i progetti a carattere sperimentale replicabili sul territorio, di cui all'articolo 3, viene prevista la destinazione, in una prima fase, di circa **euro 21 milioni**.

15186-342-ALLEGATO_LEGGE COMPETITIVITA.pdf [Apri](#)